



Metalferro S.R.L.

Castellalto (TE), 18.03.2021



Spett.le Comune di Castelnuovo (TE)
Ufficio S.U.A.P.
Via Madonna degli Angeli, 21
64020 Castellalto (TE)
castellaltosue@pec.it

Spett.le Regione Abruzzo
Dipartimento opere pubbliche, governo del territorio e
politiche ambientale
DPC026 – Servizio Gestione Rifiuti
Via Catullo, 2
65127 Pescara (PE)
dpc026@pec.regione.abruzzo.it

DITTA: METALFERRO srl - Zona Industriale - 64020 Castelnuovo Vomano di Castellalto (TE)

ATTIVITÀ: Complesso impiantistico autorizzato dalla Regione Abruzzo, con provvedimento A.I.A.
Determinazione n. DPC026/349 del 27.12.2018, per il trattamento e recupero di rifiuti pericolosi e
non pericolosi

OGGETTO: Comunicazione ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs 152/2006 e smi per l'introduzione di
modifiche non sostanziali – Presa d'atto modifica layout

RICHIAMATO l'Art. 5 del D.Lgs 152/2006 e smi che riporta le seguenti definizioni:

- autorizzazione integrata ambientale: il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto, o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al titolo III bis del d.lgs. 152/06. Un'autorizzazione integrata ambientale può valere per uno o più impianti o parti di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore;
- impianto: l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato VIII e qualsiasi altra attività accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attività svolte nel luogo suddetto e possano influire sulle emissioni e sull'inquinamento;
- modifica dell'impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento, ovvero un potenziamento, che possa produrre effetti sull'ambiente;
- modifica sostanziale di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento, ovvero un potenziamento, che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa.



Metalferro S.R.L.



PRESO ATTO che l'articolo 29-nonies al comma 1 del D.lgs 152/06 prevede che "Il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto. L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l)bis), ne dà notizia al gestore entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate.

RICHIAMATE le D.G.R. 1398 del 29.11.2006, D.G.R. n. 1192 del 04.12.2008 e D.G.R. 917 del 23.12.2011

TENUTO CONTO di quanto disposto dall'Allegato 1 alla D.G.R. 917 del 23.12.2011 riportante le Linee guida per l'individuazione delle modifiche di cui all'art. 5 comma 1 lett. l) – l)bis), art. 29 nonies

POSTO IN EVIDENZA che La ditta METALFERRO SRL, nel proprio impianto ubicato nella Zona Industriale di Castelnuovo Vomano, nel Comune di Castellalto, è autorizzata mediante Provvedimento A.I.A. Determinazione n. DPC026/349 del 27.12.2018

CONSIDERANDO che la METALFERRO srl, al fine di perfezionare sempre più gli aspetti legati alla gestione delle aree da destinare allo stoccaggio/trattamento/gestione dei rifiuti in ingresso e in uscita all'impianto, con lo scopo di ottimizzare anche lo svolgimento delle operazioni connesse anche alla movimentazione degli stessi

TENUTO CONTO che, l'intervento di aggiornamento del layout è inteso come prospettiva di conseguimento degli obiettivi di miglioramento del sito, consentendo così di poter ottimizzare gli spazi fruibili.

Per quanto già premesso, vista la necessità di mantenere l'impianto in piena efficienza e di fornire all'Autorità Competente un quadro sempre aggiornato della configurazione impiantistica adottata,

la METALFERRO srl con la presente nota, ai sensi dell'art 29-nonies del D.Lgs 152/2006 e smi, COMUNICA che intende effettuare la seguente variante, ritenuta non sostanziale secondo quanto indicato dall'Allegato n.1 della DGR 917 del 23.12.2011; nello specifico si chiede l'aggiornamento del lay-out impiantistico ed operativo autorizzato ("All.to_Planimetria generale impianti e stoccaggi" datata Marzo 2021).

Per una visione in planimetria dello stato variante si rimanda all'allegato "All.to_Planimetria generale impianti e stoccaggi" datata Marzo 2021.

Infine si precisa che:

- 1) Conformemente a quanto previsto dal Pt. 1 dell'Allegato 1 alla D.G.R. 917 del 23.12.2011, la modifica in oggetto **non risulta sostanziale** in quanto la stessa:



Metalferro S.R.L.



- non comporta l'incremento delle grandezze oggetto di soglia, in quanto non si chiede di incrementare il quantitativo annuo autorizzato e/o le operazioni di recupero autorizzate
- non comportano alcun incremento della capacità di produzione autorizzata;
- non comportano l'avvio nel complesso produttivo di nuove attività IPPC
- non comportano un incremento delle emissioni autorizzate, per singolo inquinante, inteso come flusso di massa
- non comportano l'attivazione di nuove emissioni o l'incremento del flusso di massa di "Sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata"
- non comportano l'attivazione di nuove emissioni o l'incremento del flusso di massa di "Sostanze tossiche"
- non comportano l'attivazione di scarichi idrici,

2) conformemente a quanto previsto dal Pt. 2.1 dell'Allegato 1 alla D.G.R. 917 del 23.12.2011, le modifiche non sostanziali in oggetto, **non rientrano** tra quelle che **determinano un aggiornamento dell'autorizzazione** in quanto le stesse:

- non comportano la revisione delle prescrizioni contenute nell' AIA;
- non comportano l'incremento di una delle grandezze oggetto della soglia
- non comportano l'attivazione di nuove emissioni o l'incremento di quelle esistenti
- non comportano la variazione qualitativa delle emissioni;
- non determinano una modifica del ciclo produttivo approvato in autorizzazione

3) conformemente a quanto previsto dal Pt. 2.2 dell'Allegato 1 alla D.G.R. 917 del 23.12.2011, la modifica non sostanziale in oggetto, **rientra** tra quelle che **non determinano un aggiornamento dell'autorizzazione** in quanto può essere inquadrabile come ottimizzazione della gestione delle aree ricomprese nel perimetro del sito.

Si rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti

Distinti Saluti

Castellalto (TE), 18.03.2021

Timbro e Firma